

DETERMINAZIONE

Data: **03-07-2026** - Numero: **10/AP** - Numero Registro Generale: **553**

Settore: Urbanistica, Patrimonio

Servizio: Attività Produttive, SUAP

Responsabile del Servizio: Sedda Roberta

Responsabile del Procedimento: Sedda Roberta

Oggetto:

Assegnazione posteggi temporanei festività della Beata Vergine Assunta. Disposizioni e modalità per la presentazione delle istanze tramite Sportello Telematico

Ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del provvedimento del Sindaco che conferisce l'incarico di Direzione e Elevata Qualificazione.

Il Responsabile del Servizio

Visto

il decreto sindacale n. 16 del 10.06.2026 (Registro Generale n.16) che conferisce l'incarico di Direzione e Posizione Organizzativa di Elevata Qualificazione del Settore Attività Produttive all'Ing. Roberta Sedda;

Richiamato

il nuovo Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche scoperte, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 23.01.2020 e successive integrazioni;

Considerato che

nei giorni dal 14 al 16 agosto 2026 nel territorio del Comune di Guspini si svolgeranno i tradizionali festeggiamenti in onore della Beata Vergine Assunta e che nel corso degli stessi, per tradizione consolidata, è prevista l'assegnazione di posteggi temporanei per l'esercizio dell'attività di vendita del settore alimentare e non alimentare da parte di operatori del commercio su area pubblica, da effettuarsi ai sensi della L.R. 18.05.2006 n. 5, unitamente ad altre forme di attività di carattere artigianale ed hobbistico;

Preso atto che

sulla base dell'esperienza maturata nel corso delle ultime edizioni della festa, per imprescindibili esigenze legate all'obbligo del rispetto di tutte le misure di contenimento dettate nel periodo dello stato di emergenza sanitaria, questa Amministrazione ha attuato, nella gestione ed organizzazione complessiva dell'evento e nell'individuazione del perimetro entro il quale dislocare gli spazi da riservare agli operatori commerciali, a partire dall'emanazione della Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 07 giugno 2017, criteri improntati all'obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, assiste o sia coinvolto a qualsiasi titolo, negli eventi suddetti;

Considerato che

lungo il percorso complessivo interessato dalla localizzazione dei posteggi temporanei riservati alla Festa della Beata vergine Assunta sono presenti per tutto il periodo estivo, già da alcuni anni, le occupazioni del suolo pubblico che si qualificano come ampliamenti di superficie esterna finalizzati all'installazione dei cosiddetti dehors, ossia strutture al servizio dell'attività dei pubblici esercizi di somministrazione e/o ristorazione, mediante posizionamento, nella maggior parte dei casi, di tavoli e sedie su pedana con ombrelloni di copertura, circostanza che determina, altresì, l'esigenza di una razionalizzazione degli spazi complessivi in origine previsti nel regolamento comunale, al fine di un'ordinata coesistenza e armonizzazione delle due tipologie di attività, sotto il profilo della sicurezza e del rispetto delle norme del codice della strada, anche con la possibilità di una riduzione del numero complessivo dei posteggi temporanei ordinariamente previsti nel suddetto regolamento, al fine di garantire la piena fruibilità dei dehors;

Dato atto che

nel corso delle ultime edizioni della festa, per le suddette ragioni legate ai profili sulla sicurezza ed incolumità dei partecipanti, si è di fatto attuata una contrazione del numero massimo dei posteggi come indicati in origine nel regolamento e che tale formula ha offerto sufficienti garanzie per una ordinata e corretta gestione di tutte le operazioni legate allo svolgimento delle attività di vendita da parte degli operatori e dei relativi controlli da parte degli organi preposti, circostanza che induce, per i motivi suesposti, a non discostarsi dalle previsioni già adottate nell'individuazione degli spazi anche per l'edizione in corso, considerato altresì che il numero complessivo delle richieste di posteggi temporanei pervenute nel corso delle ultime edizioni è sempre risultato inferiore agli spazi

effettivamente disponibili, alcuni dei quali sono risultati liberi a conclusione del procedimento di assegnazione;

Preso atto che

A decorrere dall'edizione 2023 della festività in parola, questa Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 dell'11.07.2023 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per l'assegnazione di posteggi temporanei su area pubblica. Festività della beata Vergine Assunta edizione 2023", aveva fornito indirizzi al responsabile del servizio per l'occupazione di un numero massimo di 40 posteggi complessivi sul totale dei 60 originariamente previsti nel piano delle aree di cui al regolamento per il commercio su aree pubbliche citato, e di prevederne l'assegnazione in ordine di priorità per specializzazioni merceologiche che verrà di seguito richiamato e che si intende riconfermare anche per la corrente;

Rilevato che

in ragione della necessità di gestire contemporaneamente più eventi pubblici concentrati in un arco temporale ristretto che necessitano di adeguate verifiche istruttorie non sussistono le condizioni e i tempi tecnici per poter formalizzare, anche per la presente edizione, i medesimi indirizzi impartiti nel corso dell'edizione 2023 con approvazione di apposita deliberazione, e che l'Amministrazione, nella persona dell'Assessore di riferimento, è stata comunque informata sulla necessità di procedere con la predisposizione urgente di un avviso pubblico al fine di assicurare lo svolgimento dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine Assunta e di tutte le altre iniziative in programma, ed ha espresso il proprio assenso alla riconferma dei criteri di priorità nell'assegnazione degli spazi, come aggiornati e definiti con la predetta deliberazione n. 106/2023;

Preso atto che

i suddetti principi l'Amministrazione comunale che, nell'ambito della propria discrezionalità e autonomia decisionale in ordine alla gestione degli spazi pubblici, ha inteso riconfermare, sulla base dell'esito favorevole riscontrato nel corso delle più recenti edizioni, anche nel corso dell'edizione 2026, tengono conto della formula già sperimentata che prevede, quale criterio di priorità per l'assegnazione, oltre a quello generale del maggior numero di presenze, già previsto in regolamento, anche un ordine di preferenza basato sulle sotto elencate tipologie/specializzazioni di vendita, con l'opportuna

precisazione che l'assegnazione degli spazi ai soggetti non titolari di partita Iva (hobbisti), avverrà in via residuale, privilegiando sempre gli operatori professionali:

- 1) prodotti tipici locali settore alimentare (torroni, dolci);
- 2) prodotti alimentari artigianali, preferibilmente sardi;
- 3) prodotti del settore non alimentare artigianale svolti in forma imprenditoriale, preferibilmente artigianato sardo;
- 4) alimenti e bevande (automarket);
- 5) mestieri girovaghi;
- 6) operatori non professionali (hobbisti).

Rilevata

la necessità e l'urgenza di dare avvio all'approvazione degli atti relativi alla presentazione delle domande con ragionevole anticipo, in ragione della concomitanza di altri eventi in programma nel periodo estivo, di cui si è in attesa di conoscere le date esatte di svolgimento, e considerato che il Servizio non dispone di una dotazione organica adeguata per far fronte a tutti gli adempimenti, in attesa della predisposizione dei modelli da pubblicare sull'apposita sezione dello Sportello Telematico, che verranno resi comunque immediatamente fruibili per il successivo invio mediante apposito avviso sulla sezione News del sito istituzionale dell'ente, nel pieno rispetto delle garanzie di pubblicità e imparzialità tra tutti i potenziali concorrenti;

Considerato

che il Servizio che gestisce il procedimento di assegnazione dei posteggi temporanei in occasione della festività in oggetto è interessato da frequenti richieste da parte di titolari di attività di commercio in sede fissa, i quali chiedono che le vetrine dei rispettivi negozi siano rese sgombre da qualsiasi tipo di interferenza da parte dei titolari di posteggi temporanei, pretendendo che venga assicurata una visibilità totale e che non vi sia nelle immediate vicinanze assegnazione di spazi temporanei;

Considerato

che l'organizzazione e la gestione delle aree pubbliche da destinare ai posteggi temporanei in occasione delle festività religiose risponde a un preminente interesse pubblico, volto a valorizzare le tradizioni storico-culturali della comunità, a favorire

l'aggregazione sociale e a promuovere l'economia del territorio;

Dato atto

che la conformazione planimetrica e urbanistica del tessuto urbano cittadino in cui si svolge la manifestazione non consente, per oggettiva carenza di spazi idonei, una totale e assoluta separazione spaziale tra i posteggi temporanei da assegnare e i locali adibiti al commercio in sede fissa;

Richiamato

il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4732/2004 e Sez. V, n. 199/2025), secondo cui l'uso speciale, temporaneo e straordinario del suolo pubblico per fiere e mercati non lede un diritto assoluto o una posizione giuridica soggettiva del commerciante in sede fissa alla totale ed ininterrotta visibilità delle proprie vetrine dall'esterno, configurandosi la parziale e temporanea limitazione visiva come un sacrificio legittimo, tollerabile e strettamente circoscritto alla durata dell'evento;

Ritenuto

pertanto, di dover contemperare le esigenze organizzative della manifestazione con il legittimo esercizio delle attività commerciali stabili, applicando i principi generali di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa;

Dato atto

che il presente provvedimento garantisce, in ogni caso e in via prioritaria, il diritto di accesso pedonale, la piena fruibilità dei locali commerciali in sede fissa da parte della clientela e dei fornitori, nonché il rispetto assoluto delle norme in materia di sicurezza, viabilità e vie di fuga;

Dato atto che

il responsabile dell'adozione finale del presente atto che coincide con il responsabile del procedimento, non incorre nell'assunzione del presente provvedimento in alcuna delle cause di conflitto di interesse anche solo potenziale, incompatibilità, inconfiribilità ai sensi della legge anticorruzione n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

Determina

Per quanto in premessa

di dare avvio

alla procedura per la presentazione delle domande di partecipazione per l'assegnazione dei posteggi temporanei in occasione della Festività della Beata Vergine Assunta, per i giorni 14, 15 e 16 agosto 2026, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche scoperte e dai correttivi apportati dal presente atto come in espositiva, secondo quanto contenuto e prescritto in apposito avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, unitamente ai seguenti criteri e disposizioni di massima da applicare nell'istruttoria delle domande e nell'approvazione della graduatoria definitiva;

di stabilire che

le istanze potranno essere presentate inderogabilmente e a pena di esclusione a partire dalla data ed entro i termini che verranno comunicati tramite avviso pubblicato sulla sezione News del sito istituzionale del Comune, esclusivamente attraverso compilazione e invio dell'istanza tramite Sportello Telematico del Comune di Guspini;

di disporre

che l'assegnazione degli spazi avverrà secondo il seguente ordine di priorità, in aggiunta al consueto criterio generale del numero di presenze maturate nel corso delle precedenti edizioni, facendo ovviamente salvi i criteri residuali già previsti dal regolamento, ossia l'ordine cronologico di presentazione delle istanze tramite Sportello Telematico, dato dal numero progressivo attribuito in automatico dal sistema e, a parità di ulteriori requisiti, quello del sorteggio da tenersi in forma pubblica:

- 1) prodotti tipici locali settore alimentare (torroni, dolci);
- 2) prodotti alimentari artigianali preferibilmente sardi;
- 3) prodotti del settore non alimentare artigianale svolti in forma imprenditoriale, preferibilmente artigianato sardo;
- 4) alimenti e bevande automarket;
- 5) mestieri girovaghi;
- 6) operatori non professionali (hobbisti);

di prevedere che

tutte le istanze che perverranno oltre i termini indicati e secondo modalità differenti dal

modulo on line saranno ritenute come “non presentate” e non verranno pertanto prese in considerazione, senza obbligo di comunicazione da parte del Servizio Attività Produttive;

di dare atto che

similmente a quanto accaduto nel corso delle ultime edizioni, segnatamente a decorrere dall'anno 2022, il Servizio Attività Produttive, in ragione delle incombenze e urgenze istruttorie relative all'esame di domande similari per altri eventi, procederà direttamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, senza fare ricorso alla redazione e pubblicazione di una graduatoria provvisoria assicurando, comunque, per esigenze di trasparenza e pubblicità, tutte le facoltà riconosciute in materia di accesso agli atti dalla legge 241/90, privilegiando, per ragioni di celerità e semplificazione, lo strumento dell'accesso informale;

di disporre che

coloro che non dovessero risultare ammessi non riceveranno alcuna comunicazione nominativa, in nessuna forma, in quanto l'Amministrazione riterrà pienamente assolto l'obbligo informativo con la pubblicazione dell'esito del procedimento nel sito istituzionale del Comune di Guspini;

di dare atto che

come specificato all'articolo 32, commi 3 e 4 del vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche scoperte, ai fini dell'applicazione del criterio delle presenze, gli operatori non professionali che esercitano l'attività di vendita di oggetti e manufatti realizzati personalmente in forma sporadica e occasionale (cosiddetti hobbisti), sono ammessi alla festa di Santa Maria in qualità di soggetti che concorrono ad animare le iniziative ma non potranno loro applicarsi i criteri previsti dalla legge per gli operatori professionali del commercio su aree pubbliche;

di dare atto che

in ragione dei principi richiamati in espositiva, è fatto assoluto divieto agli operatori titolari di posteggi temporanei precari di ostruire, anche parzialmente, le porte di ingresso, le uscite di sicurezza e le vie di fuga degli esercizi commerciali in sede fissa, dovendo sempre essere garantito un corridoio di passaggio pedonale libero da merci e strutture; al contempo i titolari degli esercizi in sede fissa non potranno avanzare specifiche richieste al Servizio Attività Produttive o al personale della Polizia Locale volte a pretendere ed ottenere la totale ed ininterrotta visibilità delle proprie vetrine dall'esterno durante lo

svolgimento delle operazioni di occupazione e vendita da parte dei titolari di posteggi temporanei, comunicando che non saranno assicurate risposte immediate anche in caso di richieste formali che dovessero essere trasmesse via PEC ai rispettivi uffici; per quanto motivato, si ribadisce che gli operatori assegnatari dei posteggi temporanei e i titolari dei negozi in sede fissa sono tenuti a improntare i propri rapporti al principio della reciproca collaborazione e tolleranza per l'intera durata della festa, preservando sempre il decoro urbano dell'area;

di disporre che

l'elaborato planimetrico definitivo con l'attribuzione e l'abbinamento degli spazi a ciascun operatore avente diritto, verrà pubblicato unitamente alla determinazione che approva l'elenco definitivo degli ammessi;

di dare atto che

in ragione della rimodulazione degli spazi di cui in espositiva, le dimensioni che verranno indicate nell'istanza tramite Sportello Telematico dagli operatori richiedenti non devono intendersi quali tassative, né gli stessi possono vantare pretese in ordine alla concessione delle dimensioni massime in origine previste negli elaborati allegati al regolamento, in quanto ciascuno spazio di vendita, per esigenze di armonizzazione complessiva delle misure stabilite dal piano di sicurezza rispetto all'organizzazione effettiva degli stessi spazi, potrà essere suscettibile di riduzione, senza che l'assegnatario possa avanzare pretese in ordine alle dimensioni massime da assegnare, dovendosi sempre fare riferimento a quanto risultante dagli elaborati redatti dagli uffici o alle situazioni contingenti che dovessero verificarsi al momento dell'occupazione;

di precisare che

con particolare riferimento all'individuazione e localizzazione dei posteggi riservati alla vendita di alimenti e bevande tramite negozio mobile (automarket) e al posteggio individuato in occasione dell'edizione 2024 presso la via Garibaldi oltre ai due presenti nella via Pio Piras, gli stessi saranno assegnati sempre nel rispetto dell'ordine di priorità delle presenze pregresse maturate previsto dal regolamento; qualora risultassero ulteriori richieste per tale tipologia, le stesse potranno essere accolte con l'eventuale assegnazione di spazi esclusivamente nella parte alta della via Santa Maria (quarto tratto, come da elaborato planimetrico che sarà all'occorrenza allegato unitamente alla graduatoria definitiva);

di stabilire che

qualora nel corso delle fasi di assegnazione si verificassero rinunce rispetto al numero massimo dei 40 posteggi complessivi stabiliti, potranno essere ammessi ulteriori operatori utilmente collocati in graduatoria ma non rientranti tra i primi 40, con scorrimento della medesima fino ad esaurimento degli spazi disponibili;

di disporre che

per quanto non previsto dai presenti criteri straordinari di massima continueranno ad applicarsi, nella gestione della procedura, i principi contenuti nel vigente regolamento, in norme di legge o regolamentari e per prassi consolidata nel corso delle precedenti edizioni, in special modo per quanto attiene alle modalità di riscossione della tassa di occupazione del suolo pubblico, da effettuare obbligatoriamente con la modalità PagoPA, secondo gli importi che saranno definiti sulla base della superficie del posteggio temporaneo da occupare e resi noti sul sito istituzionale del Comune di Guspini o, per esigenze di celerità, comunicati per le vie brevi, anche tramite mail ordinaria non certificata, agli operatori commerciali aventi diritto all'occupazione.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al TAR della regione Sardegna, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Responsabile del Servizio

Roberta Sedda